

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 590-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 20 novembre 1969*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti)  
della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1971 (V. Stampato n. 2059)*

**d'iniziativa dei senatori BISORI, BARGELLINI e SALARI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 dicembre 1971*

Celebrazione del quinto centenario della morte di Filippo Lippi

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per celebrare il quinto centenario della morte di Filippo Lippi si provvederà, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al restauro di opere ed all'allestimento di mostre di disegni e di dipinti dell'artista e della sua scuola, nonchè di documenti d'archivio ad essi relativi.

Per il conseguimento delle finalità indicate nel comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero predetto per l'anno finanziario 1970.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

Per il conseguimento delle finalità indicate nel comma precedente è autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione si avvarrà, per il compimento delle attività indicate nel primo comma dell'articolo 1, dell'opera di un Comitato, costituito con decreto del Ministro stesso e composto:

- a) dal Direttore generale delle antichità e belle arti;
- b) dai Soprintendenti ai monumenti e alle gallerie di Firenze e Perugia;
- c) dai Sindaci di Firenze, Prato e Spoleto;
- d) da esperti della materia.

Art. 3.

Tutti gli atti del Comitato e tutti i contratti da esso stipulati per il raggiungimento delle finalità previste nell'articolo 1 sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e i contratti dello Stato.

Art. 4.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, ed iscrizione di uguale somma in entrata nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a sua disposizione con contributi che eventualmente riceva da enti pubblici o da privati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) da 3 esperti della materia.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## Art. 6.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 dicembre 1972 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## Art. 6.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 dicembre 1974 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

*Identico.*